

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4035

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATUELLI, BOZZI, BASLINI, BIONDI, DE LUCA,  
FACCHETTI, FERRARI GIORGIO, SERRENTINO**

*Presentata il 3 ottobre 1986*

**Nuove norme in materia di servizi per l'informazione,  
la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla pressante esigenza di ridefinire la struttura ed il ruolo dei servizi segreti dopo che anni di legami e di connivenza con organismi occulti, nonché notevoli disfunzioni, ne hanno pesantemente condizionato e deviato l'attività.

Principalmente ci preme, con questa proposta di legge e con la nostra quotidiana azione politica, di riuscire finalmente ad attuare l'impegno che, su intransigente richiesta liberale, fu preso dalla maggioranza e dal Governo il 14 novembre 1984 di rafforzare i meccanismi di vigilanza politica ed amministrativa sui servizi e di proporre le modifiche legislative necessarie ad assicurare la conformità della loro azione ai fini istituzionali.

Ciò anche per avvicinare il nostro Paese ad altre democrazie di più lunga

tradizione, come per esempio gli Stati Uniti d'America, dove i servizi segreti subiscono controlli di gran lunga più penetranti ed efficaci dei nostri. Certamente non è contestabile che ciascuna singola società democratica deve elaborare il tipo e la concezione di controllo democratico che meglio si inseriscono nelle sue proprie tradizioni politiche. Ma l'esperienza di altri paesi democratici, come appunto gli Stati Uniti, ci pone dei punti di confronto e di riferimento molto precisi che è estremamente utile recepire. Ciò anche in considerazione del fatto che i servizi americani di controspionaggio hanno, per evidenti ragioni, compiti e ruoli assai ampi e complessi.

Noi riteniamo che in uno Stato liberaldemocratico, dove tutto deve essere trasparente, i servizi segreti sono una eccezione necessaria, ma che richiede chiare forme di controllo e di disciplina atte ad

evitarne pericolosissime deviazioni. Tali deviazioni sono quelle che, più di ogni altra considerazione, ci impongono di rompere gli indugi e di mettere finalmente mano ad una nuova riforma dei servizi segreti. Per anni essi hanno sviato o inquinato ogni accertamento sulle iniziative della P2 con la quale, anzi, sono emersi strettissimi legami, quasi di identificazione. Il gravissimo caso Cirillo ne è stato una lampante dimostrazione, ladove i servizi segreti, ancorché impegnarsi in una lotta senza quartiere contro il terrorismo e la camorra, sono scesi con essi sul piano di trattative e scambi di favoritismi che si commentano da soli. Tutto ciò nonostante la legge di riforma dei servizi approvata nel 1977 in costanza della quale, invece, ci è toccato assistere all'appropriazione quasi totale dei servizi segreti, utilizzati per orientare e rafforzare il sistema di inquinamento che si andava propagando nei gangli più delicati dello Stato. Allo stesso modo non si è riuscito ad evitare che i servizi segreti, al cui vertice per anni si sono succeduti uomini della P2, accompagnassero la formazione della loggia intorno a Licio Gelli, garantendogli protezione nei casi di necessità (per non parlare dei casi Sindona, Calvi ed altri).

In considerazione di tutto ciò, la nostra proposta di legge intende principalmente, tramite modifiche ed integrazioni alla legge del 24 ottobre 1977, n. 801, che regola attualmente la materia, eliminare la duplicazione dei servizi (SISDE e SISMI) la quale, sovrapponendo competenze, è stata una delle circostanze che hanno favorito le lamentate deviazioni. Tenendo anche conto che l'impiego principale dei servizi di informazione e sicurezza è la lotta al terrorismo interno ed internazionale, strettamente intrecciato nelle sue varie manifestazioni, è ancora più importante che vi sia una struttura unitaria dei servizi per sconfiggere questo fenomeno sempre più inquietante.

Pertanto proponiamo di unificare i Servizi sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio, per evitare che ancora una volta in futuro si dissolvano

nel nulla le responsabilità di chi ha l'incarico di indirizzo e di controllo della politica informativa e di sicurezza. È, inoltre, necessario verificare il funzionamento del Comitato parlamentare di controllo, anch'esso dimostratosi incapace di prevenire le deviazioni.

Abbiamo, infine, inteso introdurre con la presente proposta di legge controlli più rigorosi in caso di omicidio, in materia di tecniche intrusive di raccolta di informazioni, di infiltrazioni in gruppi e partiti politici, nonché in ordine ai meccanismi di spesa.

In particolare, pretesi motivi di sicurezza hanno fornito potenziale copertura agli assassini, che in nessun caso, invece, dovrebbero sfuggire alla legge penale se non per le cause di giustificazione (stato di pericolo, di necessità, di forza maggiore, legittima difesa) che valgono per qualsiasi cittadino. E così per quanto riguarda le tecniche intrusive troppo spesso si è lesa la libertà del cittadino e in particolare il suo diritto alla riservatezza che solo gravi, impellenti e motivate circostanze possono, con le dovute cautele, limitare. Allo stesso modo, nel rispetto dell'individuo, le pretese ragioni di sicurezza non dovranno più giustificare forme di coartazione psichica e fisica, come la somministrazione di stupefacenti o di altri allucinogeni, che dovrà invece essere punita a norma di legge.

Ancora, l'infiltrazione di uomini dei Servizi segreti in partiti e organizzazioni troppo spesso non è dettata da motivi di sicurezza, bensì di controllo politico e pertanto non possono essere ammessi se non nei confronti di organizzazioni che tendono alla sovversione violenta e terroristica delle istituzioni.

Infine, è opportuno poter meglio indagare sui reali meccanismi di spesa dei Servizi segreti i quali, diversamente, più facilmente sono soggetti alle deviazioni che abbiamo lamentato. Per tutti questi motivi abbiamo previsto diverse categorie di controlli, alcuni attribuiti all'esecutivo, altri al potere giudiziario o al Parlamento.

Il nostro auspicio è che tali controlli, fissati a livello di legittima ed efficace penetrazione, anche ai fini del migliore funzionamento dei servizi stessi, possano favorire, nella misura e nei modi consentiti dalla materia, il controllo della stessa opinione pubblica.

In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge attribuisce espressamente al Presidente del Consiglio la direzione e la responsabilità politica dell'attività informativa e di sicurezza, onde assicurare una garanzia politica nei confronti di deviazioni dei Servizi e di facili declinazioni di responsabilità da parte di altre personalità politiche non di primissimo piano. Logica conseguenza di questa impostazione è l'abolizione prevista all'articolo 2 del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CE-SIS): i compiti già del Comitato sono pertanto svolti dalla stessa Presidenza del Consiglio.

L'articolo 3 della nostra proposta di legge prevede l'unificazione nel Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) delle competenze del SISMI e di parte di quelle del SISDE, definendo i limiti nei quali tale attività dovrà svolgersi, nonché i compiti a cui esso deve assolvere. Tali compiti rilevano in modo particolare in materia di lotta al terrorismo, settore particolarmente delicato in quanto profondamente interessato da legami interni e internazionali.

È previsto che il SIS comunichi periodicamente per iscritto alla Presidenza del Consiglio ed al Comitato interministeriale tutte le informazioni ricevute e le operazioni compiute, riferendo altresì sui metodi e sulle strutture di cui esso si avvale. È espressamente stabilito che le operazioni di particolare rilevanza politica devono essere comunicate in tempo utile e cioè prima della loro esecuzione, in modo da non sminuire in alcuna occasione la responsabilità dell'Esecutivo.

In seguito all'unificazione nel SIS, il SISMI e il SISDE sono naturalmente soppressi (articolo 4).

L'articolo 5 prevede il divieto di infiltrazione o partecipazione in gruppi e par-

titi politici di personale del SIS. Resta salva, però, la possibilità di infiltrazione nei confronti di organizzazioni il cui fine sia la eversione violenta delle istituzioni.

Inoltre (articolo 6), per ridurre al minimo la possibilità di eludere i controlli del potere giudiziario sull'attività dei servizi, è stabilita la inderogabilità dell'obbligo che fa capo ai direttori del SIS di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria gli elementi di prova ricollegabili a fatti che costituiscono reati.

Gli articoli 7, 8 e 9 della proposta di legge introducono più penetranti controlli rispettivamente in materia di omicidio, per il quale non saranno concesse in nessun caso esimenti se non nei limiti delle cause di giustificazione previste dalla legge, in materia di somministrazione di allucinogeni o stupefacenti, che saranno puniti a norma di legge e riguardo alle tecniche intrusive, anche elettroniche, di raccolta di informazioni.

Queste ultime, fino ad oggi utilizzate con troppo ampia discrezionalità, vengono subordinate all'autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro degli esteri se riguardano cittadini o istituzioni straniere. È richiesta l'autorizzazione della magistratura ove l'intercettazione coinvolga cittadini italiani, mantenendo così fermo il principio che, salvo motivate eccezioni, non è concesso ad alcuno di invadere la sfera di riservatezza e di libertà dell'individuo.

Gli articoli 10 e 11 riguardano il Comitato parlamentare di controllo che finora non è stato in grado di evitare deviazioni dei servizi segreti.

Ferma la necessità di una più puntuale applicazione dell'articolo 11 della legge attualmente in vigore, l'articolo 10 della presente proposta di legge aumenta da otto a dieci il numero dei membri dei componenti il Comitato a garanzia di una più ampia rappresentanza politica. L'articolo 11, inoltre, aggiunge ai poteri già del Comitato, quello di assumere informazioni sulle spese sostenute dal SIS, finora disposte con eccessiva discrezionalità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità politica della politica informativa e di sicurezza per la difesa dello Stato sul piano militare contro ogni pericolo, minaccia o aggressione esterna, nonché contro ogni forma di eversione violenta e di terrorismo ».

## ART. 2.

*(Soppressione del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza - CESIS).*

1. L'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogato. È conseguentemente soppresso ogni ulteriore riferimento al CESIS nella stessa legge.

## ART. 3.

*(Unificazione nel SIS, servizio per l'informazione e la sicurezza, delle competenze del SISMI e di parte di quelle del SISDE).*

1. È istituito il servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SIS svolge, inoltre, compiti di controspionaggio.

2. Il Servizio informazioni e sicurezza svolge altresì compiti informativi e di sicurezza contro ogni forma di eversione violenta e di terrorismo.

3. Il Presidente del Consiglio, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività.

4. Alla cura dell'attività ordinaria del Servizio può essere delegato un sottosegretario di Stato.

5. Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il SIS è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

7. Il SIS deve, inoltre, consegnare ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, una relazione scritta su tutta l'attività di controspionaggio, sui suoi metodi e sulle strutture di cui essa si avvale.

8. In ogni caso, le attività che rivestono particolare rilevanza politica devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, sempre per iscritto, prima della loro esecuzione, sia se si tratti di nuove attività, che di attività che si prevede di intraprendere nell'ambito di programmi già in atto.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad inoltrare al Ministro della difesa ed al Ministro dell'interno le informazioni di rispettivo interesse.

#### ART. 4.

*(Soppressione del SISMI  
e del SISDE).*

1. Gli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati ed è conseguentemente soppresso ogni ulte-

riore riferimento al SISMI e al SISDE nella stessa legge.

ART. 5.

*(Divieto di infiltrazione  
o partecipazione in gruppi  
e partiti politici).*

1. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È vietata al personale SIS qualsiasi infiltrazione o partecipazione in partiti politici o in gruppi che non abbiano fini di eversione violenta delle istituzioni democratiche. La violazione del divieto può costituire, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, giusta causa di risoluzione del rapporto di pubblica dipendenza del personale del SIS responsabile ».

ART. 6.

*(Inderogabilità dell'obbligo dei direttori del SIS di comunicare alla polizia giudiziaria fatti configurabili come reati).*

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogato.

ART. 7.

*(Omicidio).*

1. Nei confronti dell'omicidio perpetrato singolarmente o in concorso con una o più persone da parte di personale del SIS durante o in occasione di una qualsiasi delle attività ad esso facenti capo, reato che resta punito ai sensi dell'articolo 575 e seguenti del codice penale, sono ammesse le sole attenuanti previste dalla legge.

## ART. 8.

*(Somministrazione di allucinogeni  
o stupefacenti).*

1. La somministrazione a fini investigativi di allucinogeni o di stupefacenti, operata dal personale del SIS, durante o in occasione di attività ad esso facenti capo, è punita ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

## ART. 9.

*(Tecniche intrusive di raccolta  
di informazioni).*

1. Le tecniche intrusive di raccolta di informazioni, attuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, che siano dirette esclusivamente su comunicazioni che coinvolgano cittadini od organizzazioni straniere sono ammissibili, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

2. Le tecniche intrusive che coinvolgono comunicazioni di cittadini italiani possono essere disposte dal SIS previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, i quali sono preliminarmente tenuti ad acquisire dettagliati elementi giustificativi al riguardo.

## ART. 10.

*(Aumento da 8 a 10 membri  
dei componenti il Comitato parlamentare).*

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Un Comitato parlamentare costituito da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge ».

**ART. 11.**

*(Controllo del Comitato parlamentare sulle spese).*

1. All'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Comitato parlamentare può, inoltre, richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale notizie ed informazioni sulle spese sostenute dal SIS, sia nel loro complesso che in ordine alle singole ripartizioni, ai giustificativi e alla effettiva utilità delle stesse ».